

ISTITUTO TECNICO “Enrico Mattei”



DIURNO - MITD52000A

Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

Settore Tecnologico: Costruzione Ambiente e Territorio - Tecnologie del legno



SERALE - MITD52050Q

Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing

Settore Tecnologico: Costruzione Ambiente e Territorio - Informatica e Telecomunicazioni

Via Padre L. Vaiani, 18 20017 RHO (MI) - Tel. 02.9399831 - Fax 02.93504276 - C.F. 86504440156
<https://matteirho.edu.it/> - mitd52000a@istruzione.it - mitd52000a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento, emanato in esecuzione del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore (d'ora innanzi denominato Statuto degli studenti), del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 e della legge n. 150 del 1 ottobre 2024, individua i comportamenti che configurano mancanza disciplinare, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Art. 1. Profili di responsabilità degli studenti

1.1. Gli studenti dell'Istituto sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari e interne all'Istituto, in conformità ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'Istituto.

Art. 2. Finalità dei provvedimenti disciplinari

2.1. L' Istituto deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni; deve contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità. I provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento tendono a rafforzare il senso di responsabilità degli studenti, nonché a garantire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2.2 A tal fine, si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti sancite dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 3. Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

3.1. La responsabilità disciplinare è personale.

3.2. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni e ha facoltà di produrre testimonianze o elementi di prova a sé favorevoli.

3.3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni, intermedie e finali, del profitto dello studente.

3.4. L'infrazione disciplinare connessa al comportamento va a incidere sulla valutazione,

intermedia e finale, del voto di condotta.

3.5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

3.6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

3.7. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 4. Sanzioni disciplinari

4.1. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri disciplinati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione e al principio di gradualità, all'applicazione delle sanzioni disciplinari seguenti:

- a. il richiamo verbale, irrogato dal docente;
- b. la nota disciplinare verbalizzata sul Registro Elettronico di Classe, irrogata dal docente o dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi Collaboratori; per episodi di particolare gravità, di seguito specificati, la nota disciplinare irrogata dalla Dirigenza assume la forma della Lettera di Ammonizione;
- c. l'allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni, con deliberazione del Consiglio di Classe, con eventuale esclusione anche da attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stages, etc.) durante l'anno scolastico in corso;
- d. l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, con deliberazione del Consiglio d'Istituto;
- e. l'allontanamento dalla scuola fino al compimento dell'anno scolastico, con deliberazione del Consiglio d'Istituto;
- f. l'allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, con deliberazione del Consiglio d'Istituto.

4.2. La nota può essere accompagnata dalla convocazione dei genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale), che si configura come un mezzo di informazione e collaborazione all'interno della relazione scuola-famiglia, per una concertata strategia educativa.

4.3. In caso di atti o comportamenti che violino il Codice Civile o Penale, il Dirigente Scolastico provvede tempestivamente anche alla denuncia presso le Autorità competenti.

4.4. Le comunicazioni inerenti le sanzioni disciplinari irrogate a uno studente maggiorenne non sono inviate ai genitori (o a chi esercita la responsabilità genitoriale) solo se lo studente ha preventivamente negato per iscritto il suo consenso a tali comunicazioni.

4.5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

4.6. L'allontanamento dalla scuola, fino a **un massimo di 2 giorni** comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

4.7. L'allontanamento dalla scuola di durata superiore a 2 giorni comporta, lo svolgimento da parte dello studente e della studentessa, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le Istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del merito.

4.8 Costituiscono attenuanti: situazioni occasionali e/o circostanze fortuite e ravvedimento.

4.9 Costituiscono aggravanti: intenzionalità del comportamento; negligenza o imprudenza, recidività, partecipazione collettiva a infrazioni, pregiudizio del regolare svolgimento dell'attività scolastica e mancanza di ravvedimento.

Art. 5. Richiamo verbale

5.1. Il semplice richiamo verbale può essere irrogato dai docenti in caso di trasgressione di lieve entità, che si configuri come comportamento occasionale, non ripetuto e non grave. Rientrano in questa fattispecie le seguenti infrazioni:

- il disturbo alla lezione con comportamenti e chiacchiere superflui che interrompono il normale svolgimento della lezione;
- consumo di alimenti durante le lezioni;
- il lieve ritardo nel rientro in classe dall'intervallo o alla fine del cambio d'ora o dopo attività

svolte in palestra o nei laboratori;

- lo svolgimento nell'ora di lezione di attività non strettamente inerenti alla lezione, anche se trattasi di studio di materie diverse o di altri argomenti;
- la dimenticanza del materiale, delle attrezzature e dei libri necessari per la lezione o dei compiti;
- il mancato svolgimento dei compiti o il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati assegnati per casa o a scuola;
- la copiatura nei compiti assegnati a casa; l'uso di materiale e attrezzature estranei all'attività didattica in corso di svolgimento;

Art. 6. Nota disciplinare

Nota disciplinare

6.1. La nota disciplinare consiste in una dichiarazione di biasimo scritta, che viene inflitta per trasgressioni generalmente rilevanti (anche se non particolarmente gravi) dal docente, compresi i docenti di sostegno, durante l'ora di lezione e, in generale, ogniqualvolta lo studente sia posto sotto la sua sorveglianza. La nota disciplinare può essere inflitta anche dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore se l'infrazione è segnalata direttamente a loro. Rientrano in questa fattispecie le seguenti infrazioni:

- la reiterazione delle infrazioni che determinano il richiamo verbale (art. 5);
- la mancata consegna del cellulare e di altro dispositivo elettronico, nonché dei loro accessori, durante le lezioni, secondo le disposizioni di legge;
- l'uso improprio di cellulare e di altro dispositivo elettronico, nonché dei loro accessori, durante attività in cui essi sono stati autorizzati dal docente per finalità inclusive, didattiche e formative o come strumenti compensativi;
- linguaggio irrispettoso ed offensivo o comportamento insolente e provocatorio verso docenti, personale ATA o altri studenti;
- linguaggio o gesti scurrili perpetrati in qualsiasi ambiente scolastico e in qualsiasi momento del tempo scuola;
- l'allontanamento dall'aula durante l'ora di lezione senza permesso del docente;
- la permanenza in luoghi non consentiti, in particolare durante le ore di lezione;
- il disturbo alle lezioni in corso, anche arrecato in ambienti comuni (corridoi, scale, cortile...);
- l'abbandono di rifiuti in aree comuni (bagni, corridoi, scale, cortile, palestre...) al di fuori dagli appositi cestini;
- l'affissione di materiale informativo introdotto dall'esterno e non autorizzato al di fuori delle bacheche dedicate a tale scopo;
- il mancato rispetto dei regolamenti specifici dei laboratori, purché da ciò non derivi pericolo per se stessi e per gli altri (nel qual caso si ricade nell'art. 8);

6.2. Poiché la responsabilità disciplinare è personale, qualora un'infrazione compresa tra quelle elencate nell'art. 6.1 sia imputabile a un gruppo di studenti, è necessario comminare

la nota disciplinare solo a quelli effettivamente coinvolti nell'episodio o nel comportamento scorretto. La nota pertanto può essere comminata a tutti gli studenti della classe solo nel caso in cui siano tutti effettivamente coinvolti nell'episodio o nel comportamento scorretto.

6.3. La nota disciplinare viene verbalizzata sul Registro Elettronico di Classe. Uno dei genitori – o chi esercita la responsabilità genitoriale – ne deve effettuare la Presa Visione.

6.4. Le note disciplinari verbalizzate sul Registro di Classe sono prese in considerazione dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, al fine di valutare il voto di comportamento dello studente.

Nota disciplinare della Dirigenza - Lettera di Ammonizione

6.5. Rientrano in questa fattispecie le seguenti infrazioni:

- violazione del divieto di fumare (valevole anche per le sigarette elettroniche) nell'edificio scolastico e sue pertinenze in cui si svolge l'attività didattica; in caso di violazione del divieto di fumare nei locali scolastici, si procede anche secondo le disposizioni previste ai sensi della legge 128/2013.
- Numerose assenze e ritardi (più di 10 entrate posticipate nel trimestre e più di 15 nel pentamestre, oppure 12 nel quadrimestre).
- Numerose note di disturbo (5 note)
- l'introduzione nei locali scolastici di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri, come corpi acuminati, taglienti o contundenti, o di materiali e sostanze potenzialmente rischiosi (corrosivi, infiammabili, esplosivi);
- comportamento rischioso per la salvaguardia delle cose in qualsiasi ambiente scolastico e in qualsiasi momento del tempo scuola
- Linguaggio altamente scurrile e/o bestemmie
- Assistere ad episodi di violenza verbale o fisica senza avvisare prontamente gli adulti di riferimento
- Istigare a comportamenti che possono sfociare in atti di violenza fisica o verbale.

La lettera viene inviata alla famiglia, allo studente e al coordinatore tramite mail e viene inserita nel fascicolo personale.

Art. 7. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni

7.1. Secondo il DPR 235/07 Art.4-Comma 8, il Consiglio di Classe è competente per i provvedimenti di allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.

7.2. I termini di inizio e fine del periodo di allontanamento sono indicati dal Consiglio di Classe. L'allontanamento vale per tutte le attività programmate nelle giornate individuate dal provvedimento disciplinare, ivi incluse eventuali attività integrative dell'offerta didattico-formativa.

7.3. L'allontanamento dalla comunità scolastica è una sanzione comminata in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

7.4. Sono previsti **fino a 2 giorni di allontanamento** in conseguenza delle seguenti infrazioni:

a) reiterazione sistematica di comportamenti sanzionati con la nota disciplinare/lettera di ammonizione (Art. 6);

b) partecipazione a litigio fisico, episodica, non premeditata e priva di conseguenze;

- c) allontanamento dall'edificio scolastico o dal luogo in cui si svolge l'attività didattica (se fuori sede) senza autorizzazione del docente o del Dirigente Scolastico (o di un suo Collaboratore);
- d) promozione di forme di protesta che possono essere pericolose per l'incolumità propria o altrui e/o coercitive della volontà altrui di esprimere il proprio dissenso nei confronti della modalità e dei contenuti della contestazione.

7.5. Sono previsti **da 3 a 5 giorni di allontanamento** in conseguenza delle seguenti infrazioni:

- a) falsificazione di firme, manomissione di atti della scuola, alterazione di risultati didattici, occultamento di comunicazioni alla famiglia, uso improprio delle credenziali di accesso del Registro Elettronico dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- b) comportamenti atti a provocare, deliberatamente o per grave leggerezza, danni materiali non gravi al patrimonio della scuola o di proprietà altrui.
- c) partecipazione a litigio fisico, episodica, non premeditata e priva di conseguenze;

7.6. Sono previsti **da 6 fino a 10 giorni di allontanamento** in conseguenza delle seguenti infrazioni:

- a) comportamenti atti a provocare, deliberatamente o per superficialità, danni materiali gravi oppure a sporcare o deturpare oggetti del patrimonio della scuola o di proprietà altrui. In questo caso, oltre alla sanzione disciplinare, è dovuto il risarcimento del danno o la riparazione e/o il ripristino a spese del responsabile del danno;
- b) comportamenti atti a provocare, deliberatamente o per superficialità, danni al patrimonio informativo della scuola (iniezione di virus, malware, etc);
- c) comportamenti e azioni lesivi della salute e della sicurezza di se stessi e degli altri, come la partecipazione ad una rissa o al lancio di oggetti;
- d) comportamenti, azioni, espressioni verbali e/o scritte violenti od offensivi e/o lesivi dei diritti e della dignità altrui, perpetrati nei confronti di compagni o di altri componenti della comunità scolastica, anche in modalità online;
- e) furto d'identità digitale ai danni di un soggetto della comunità scolastica;
- f) uso di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici negli spazi scolastici allo scopo di acquisire e divulgare registrazioni vocali, foto o video riconducibili a persone della comunità scolastica che non abbiano prestato il loro consenso all'acquisizione di tali dati, specialmente se l'acquisizione e la divulgazione possono recare offesa alla dignità delle persone riprese o violazione della tutela di riservatezza di dati sensibili;
- g) uso e/o diffusione a qualunque titolo di sostanze alcoliche nei locali scolastici e pertinenze;
- h) uso di sostanze stupefacenti nei locali scolastici e pertinenze;
- i) comportamenti e azioni che possano provocare situazioni di rischio o pericolo per se stessi e per gli altri, in particolar modo in relazione al mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori.

7.7. Sono previsti giorni da **11 fino a 15 giorni di allontanamento** in conseguenza delle seguenti infrazioni:

- a) sottrazione e/o occultamento e danneggiamento intenzionale di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso, oltre alla sanzione disciplinare, è dovuta anche la restituzione della refurtiva o un risarcimento di pari valore;
- b) comportamenti, azioni, espressioni verbali e/o scritte che, per il loro carattere intenzionale

e reiterato, per il fatto di essere rivolti verso un soggetto isolato o in una posizione di inferiorità fisica o psicologica, possano configurarsi come atti di bullismo o di cyberbullismo; (si veda tabella bullismo e cyber-bullismo)

c) pubblicazione sul web, social network, blog, etc. di frasi, immagini, video, registrazioni vocali che rechino offesa a studenti o a personale della scuola;

d) diffusione di materiale inneggiante alla discriminazione di etnia, sesso, religione, etc all'interno dei locali scolastici o comportamenti di incitamento all'odio nei confronti di altre persone;

e) possesso di armi e strumenti contundenti

f) altri reati che compromettano lo svolgimento del servizio e l'esercizio del diritto allo studio;

g) violenza morale e/o fisica grave (come ad esempio: offese reiterate, accuse infondate, atti denigratori, ingiurie – percosse, gravi conseguenze visibili sul corpo tali da prevedere il ricorso all'assistenza sanitaria, lancio di oggetti pericolosi quali petardi) verso chiunque.

7.8. La correlazione tra infrazioni e sanzioni di cui al presente articolo si applica anche se l'infrazione avviene in luoghi diversi da quelli scolastici (**mete di uscite didattiche** e visite guidate, sale convegni, musei, mostre, cinema, teatri, mezzi di trasporto).

7.9. Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

Art. 8. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni

8.1. Come da DPR 235/07 art.4-Comma 9-bis, il Consiglio di Istituto è competente per i provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni.

8.2. L'allontanamento dello studente oltre i 15 giorni può essere deciso se lo studente compie atti che si configurino come reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

a) spaccio o cessione a qualunque titolo di sostanze stupefacenti nei locali scolastici e pertinenze; OLTRE I 15GG

b) uso di armi e strumenti contundenti

8.3. La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

8.4. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.9. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico

9.1. Il Consiglio di Istituto può deliberare l'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure in caso di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

9.2. Il comma 3 dell'art. 8 si applica anche in caso di allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 10. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio

finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi

10.1. Nei casi più gravi di quelli indicati nell'art. precedente e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può deliberare l'allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

10.2. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato, il Consiglio di Istituto deve esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

TABELLA RIASSUNTIVA - INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

Sanzione	Infrazione disciplinare	Responsabile
Richiamo verbale: Trasgressione di lieve entità, che si configura come comportamento occasionale, non ripetuto e non grave	- disturbo alla lezione con comportamenti e chiacchiere superflue, che interrompono il normale svolgimento della lezione; - consumo di alimenti durante le lezioni; - il lieve ritardo nel rientro in classe dall'intervallo o dopo attività svolte in palestra o nei laboratori; - svolgimento nell'ora di lezione di attività non strettamente inerenti alla lezione; - dimenticanza del materiale, delle attrezzature e dei libri necessari per la lezione o dei compiti; - mancato svolgimento dei compiti o il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati assegnati per casa o a scuola; - copiatura nei compiti assegnati a casa; - uso di materiale e attrezzature estranei all'attività didattica in corso di svolgimento.	Docente
Nota disciplinare*: Dichiarazione di biasimo scritta, che viene inflitta per trasgressioni generalmente rilevanti (anche se non particolarmente gravi) dal docente, durante l'ora di lezione e, in generale, ogniqualvolta lo studente sia posto sotto la sua sorveglianza. N.B. Poiché la responsabilità disciplinare è personale, qualora un'infrazione, compresa tra quelle elencate nella colonna a dx, sia imputabile a un gruppo di studenti, è necessario comminare la nota disciplinare solo a quelli effettivamente coinvolti nell'episodio o nel comportamento scorretto. La nota pertanto può essere comminata a tutti gli studenti della classe solo nel caso in cui siano tutti effettivamente coinvolti nell'episodio o nel comportamento scorretto (e non può essere comminata agli studenti della classe assenti quando è accaduto il fatto in questione)	- Reiterazione delle infrazioni che determinano il richiamo verbale - la mancata consegna del cellulare e di altro dispositivo elettronico, nonché dei loro accessori, durante le lezioni, secondo le disposizioni di legge; - l'uso improprio di cellulare e di altro dispositivo elettronico, nonché dei loro accessori, durante attività in cui essi sono stati autorizzati dal docente per finalità inclusive, didattiche e formative o come strumenti compensativi; - linguaggio irrispettoso ed offensivo o comportamento insolente e provocatorio verso docenti, personale ATA o altri studenti; - linguaggio o gesti scurrili perpetrati in qualsiasi ambiente scolastico e qualsiasi momento del tempo scuola; - allontanamento dall'aula durante l'ora di lezione senza permesso del docente; - la permanenza in luoghi non consentiti, in particolare durante le lezioni; - disturbo alle lezioni in corso, anche arrecato in ambienti comuni (corridoi, scale, cortile...); - abbandono di rifiuti in aree comuni (bagni, corridoi, scale, cortile, palestre...) al di fuori dagli appositi cestini; - affissione di materiale informativo introdotto dall'esterno e non autorizzato al di fuori delle bacheche dedicate a tale scopo; - mancato rispetto dei regolamenti specifici dei laboratori, purché da ciò non derivi pericolo per se stessi e per gli altri (nel qual caso si ricade nell'Art. 8);	Docente (compresi i docenti di sostegno) Dirigente o un suo collaboratore

Lettera di ammonizione da parte della Dirigenza	-violazione del divieto di fumare (valevole anche per le sigarette elettroniche) nell'edificio scolastico e sue pertinenze; - Numerose assenze e ritardi. -comportamento rischioso per la salvaguardia delle cose in qualsiasi ambiente scolastico e qualsiasi momento del tempo scuola - Numerose note di disturbo - Numerose assenze e ritardi (più di 10 entrate posticipate nel trimestre e più di 15 nel pentamestre, oppure 12 nel quadrimestre). - Linguaggio altamente scurrile e/o bestemmie - l'introduzione nei locali scolastici di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri, come corpi acuminati, taglienti o contundenti, o di materiali e sostanze potenzialmente rischiosi (corrosivi, infiammabili, esplosivi); - assistere ad episodi di violenza verbale o fisica senza avvisare prontamente gli adulti di riferimento; - istigare a comportamenti che possono sfociare in atti di violenza fisica o verbale. - Attraversamento con motociclo acceso della zona d'ingresso e non in quella retrostante riservata a tali mezzi.	
Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg*: in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui	Sono previsti fino a 2 gg - reiterazione sistematica di comportamenti sanzionati con la nota disciplinare/lettera di ammonizione (Art. 6); - allontanamento dall'edificio scolastico o dal luogo in cui si svolge l'attività didattica (se fuori sede) senza autorizzazione del docente o del Dirigente Scolastico (o di un	Consiglio di Classe

all'Art 3 del D.P.R. 249/98 *N.B. - La correlazione tra infrazioni e sanzioni di cui al presente articolo si applica anche se l'infrazione avviene in luoghi diversi da quelli scolastici (mete di uscite didattiche e visite guidate, sale convegni, musei, mostre, cinema, teatri, mezzi di trasporto). - L'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di 2 giorni comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. - L'allontanamento della scuola di durata superiore a 2 giorni comporta, lo svolgimento da parte dello studente e della studentessa, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le Istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del merito.	suo Collaboratore) - promozione di forme di protesta che possono essere pericolose per l'incolumità propria e altrui e/o coercitive della volontà altrui di esprimere il dissenso nei confronti delle modalità e dei contenuti della contestazione. Sono previsti da 3 a 5 giorni - falsificazione di firme, manomissione di atti della scuola, alterazione di risultati didattici, occultamento di comunicazioni alla famiglia, uso improprio delle credenziali di accesso del Registro Elettronico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. - comportamenti atti a provocare, deliberatamente o per grave leggerezza, danni materiali non gravi al patrimonio della scuola o di proprietà altrui. - partecipazione a litigio fisico, episodica, non premeditata e priva di conseguenze; Sono previsti da 6 fino a 10 giorni di allontanamento - comportamenti atti a provocare, deliberatamente o per grave leggerezza, danni materiali gravi oppure a sporcare o deturpare oggetti del patrimonio della scuola o di proprietà altrui. In questo caso, oltre alla sanzione disciplinare, è dovuto il risarcimento del danno o la riparazione e/o il ripristino a spese del responsabile del danno; - comportamenti atti a provocare, deliberatamente o per grave leggerezza, danni al patrimonio informativo della scuola (iniezione di virus, malware, etc); - comportamenti e azioni lesivi della salute e della sicurezza di se stessi e degli altri, come il lancio di oggetti (ad esempio bottigliette di plastica, astucci, cartelle) - comportamenti, azioni, espressioni verbali e/o scritte violenti od offensivi e/o lesivi dei diritti altrui, perpetrati nei confronti di compagni o di altri componenti della comunità scolastica, anche in modalità online; - furto d'identità digitale ai danni di un soggetto della comunità scolastica; - uso di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici negli spazi scolastici allo scopo di acquisire e divulgare registrazioni vocali, foto o video riconducibili a persone della comunità scolastica che non abbiano prestato il loro consenso all'acquisizione di tali dati, specialmente se l'acquisizione e la divulgazione possono recare offesa alla dignità delle persone riprese o violazione della tutela di riservatezza di dati sensibili; - uso e/o diffusione a qualunque titolo di sostanze alcoliche nei locali scolastici e pertinenze; - uso di sostanze stupefacenti nei locali scolastici e pertinenze; - comportamenti e azioni che possano provocare situazioni di rischio o pericolo per se stessi e per gli altri, in particolar modo in relazione al mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori Sono previsti da 11 fino a 15 giorni di allontanamento - sottrazione e/o occultamento e/o danneggiamento intenzionale di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso, oltre alla sanzione disciplinare, è dovuta anche la restituzione della refurtiva o un risarcimento di pari valore; - comportamenti, azioni, espressioni verbali e/o scritte che, per il loro carattere intenzionale e reiterato, per il fatto di essere rivolti verso un soggetto isolato o in una posizione di inferiorità fisica o psicologica, possano configurarsi come atti di bullismo o di cyberbullismo; (Si veda regolamento bullismo e cyberbullismo). - pubblicazione sul web, social network, blog, etc. di frasi, immagini, video, registrazioni vocali che rechino offesa a studenti o a personale della scuola; - diffusione di materiale inneggiante alla discriminazione di etnia, sesso, religione, etc all'interno dei locali scolastici o comportamenti di incitamento all'odio nei confronti di altre persone; - possesso di armi e strumenti contundenti; - altri reati che compromettano lo svolgimento del servizio e l'esercizio del diritto allo studio; - c) violenza morale e/o fisica grave (come ad esempio: offese reiterate, accuse infondate, atti denigratori, ingiurie – percosse, gravi conseguenze visibili sul corpo tali da prevedere il ricorso all'assistenza sanitaria, lancio di oggetti pericolosi quali petardi) verso chiunque. - .	
Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni* *N.B. - Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.	L'allontanamento dello studente oltre i 15 giorni può essere deciso se lo studente compie atti che si configurino come reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, oppure determini una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. - spaccio o cessione a qualunque titolo di sostanze stupefacenti nei locali scolastici e pertinenze; - uso di armi e strumenti contundenti;	Consiglio di Istituto

Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico	Si può deliberare l'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure in caso di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	Consiglio d'Istituto
---	--	-----------------------------

Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (ex art 10) * N.B. Il Consiglio di Istituto deve esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico"	Nei casi più gravi di quelli indicati nell'art. precedente e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, si può deliberare l'allontanamento dello studente dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto
---	---	------------------------------------

Omissis

Art. 11. Procedimento disciplinare

11.1. Il procedimento disciplinare si applica nei casi in cui si possa configurare una delle infrazioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10. Per le altre infrazioni, la contestazione allo studente avviene oralmente (*richiamo verbale*), oppure tramite annotazione sul Registro di Classe (*nota disciplinare*) o tramite e-mail per la lettera di ammonizione.

11.2. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare: il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori delegati e i Coordinatori di classe.

11.3. Il restante personale, docente e A.T.A., ha l'obbligo di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, i quali possono dar corso al relativo procedimento.

11.4. Il Procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che si configura infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico - o ai suoi Collaboratori - o al Coordinatore di classe - che avvia la fase istruttoria. In questa fase, il DS, avvalendosi dell'assistenza di docenti da lui individuati, acquisisce ulteriori elementi e testimonianze sui fatti accaduti e formula una preliminare valutazione del loro livello di gravità al fine di individuare l'organo competente a concludere la valutazione stessa. Il Ds può convocare la famiglia o concedere un colloquio su richiesta. Il DS condividerà in forma orale o scritta tutta la documentazione acquisita all'organo competente.

11.5. Nei casi in cui si configurino infrazioni di cui all'art. 7, il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori delegati o il Coordinatore di classe convocano il Consiglio di classe in composizione allargata a tutte le sue componenti, tramite circolare apposta sul registro di classe e visibile a tutte le famiglie di solito 5 gg prima o in casi urgenti 3 gg prima della seduta. Viene fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo, lo studente attenzionato o un genitore di questi.

11.6. Nei casi in cui si configurino infrazioni di cui agli artt. 8, 9 o 10, il Dirigente Scolastico convoca con procedura d'urgenza il Consiglio d'Istituto (entro 3 gg), tramite mail, in composizione allargata a tutte le sue componenti, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo, lo studente attenzionato o un genitore di questi.

11.7. Lo studente oggetto dell'avvio disciplinare e la sua famiglia vengono convocati tramite mail alla seduta per la fase di audizione e/o a presentare memoria difensiva scritta

11.8. Per la validità della seduta e delle decisioni, è sufficiente che sia presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto.

Allo studente e alla sua famiglia viene inviata la convocazione dell'Organo competente con la contestazione d'addebito per partecipare alla fase di audizione e/o per presentare una memoria difensiva.

11.9. Alla seduta del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto si prende in esame il Registro elettronico di classe e la documentazione acquisita in fase istruttoria insieme alla relazione orale e/o scritta del Dirigente o del Coordinatore.

11.10. Nella seduta del Consiglio d'Istituto possono essere ascoltati la persona che ha segnalato il fatto, i testimoni ed eventualmente l'insegnante Coordinatore di classe.

11.11 Si procede alla fase di ascolto dello studente attenzionato oppure si dà lettura della memoria difensiva. Tale audizione ha lo scopo di consentire allo studente di esporre le proprie ragioni a difesa.

11.12. Terminata la fase di ascolto e/o di lettura della memoria difensiva dello studente, lo stesso e la famiglia vengono congedati e il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto si riunisce in camera di consiglio ed esamina tutti gli elementi a disposizione per valutare il comportamento dello studente. Si terranno in considerazione eventuali attenuanti, aggravanti, ulteriori prove e argomentazioni addotte. Si ascoltano i pareri/opinioni dei docenti e dei rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori. Il Presidente propone la sanzione e si passa quindi alla votazione. Non è ammessa l'astensione da parte di nessuno dei componenti il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di classe o del Presidente del Consiglio di Istituto. In caso di richiesta di accesso agli atti verranno applicate le modalità previste dalla norma.

11.13. Nel caso la sanzione deliberata dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, dovranno essere specificati la motivazione e i termini di inizio e fine del periodo di allontanamento. Vengono anche comunicate l'attività di approfondimento su tematiche di Educazione civica (sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 2 gg) la possibilità della attività alternativa o dell'attività presso strutture convenzionate (sospensione oltre i 2 gg). Nell'ultimo caso, la proposta deve essere accettata o respinta dalla famiglia e dallo studente, tramite mail da far pervenire alla segreteria entro 3 giorni dalla ricezione del provvedimento disciplinare. Vanno altresì concordate le modalità di svolgimento.

11.14. La decisione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto viene tempestivamente (entro 3gg) comunicata per e-mail allo studente e a chi esercita la responsabilità genitoriale, che vengono altresì informati della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento al Consiglio di Garanzia entro 15 giorni.

11.15. Le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 restano nel fascicolo personale dello studente e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra.

11.16. In caso di procedimenti disciplinari pendenti, il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento iniziato, ma questo segue il suo iter fino alla conclusione. In caso il procedimento si concluda con una sanzione, fatto salvi tempi per un eventuale ricorso presso l'Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico informa, con la dovuta riservatezza, la scuola presso cui lo studente si trasferisce circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente stesso, nonché dell'esito dell'eventuale ricorso.

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento di Disciplina è allineato ai seguenti riferimenti normativi:

1. DPR 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)
2. DPR 21 novembre 2007, n. 235 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
3. Nota 31 luglio 2008, n. 3602 del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca – Modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti tramite DPR 21 novembre 2007, n. 235.

4. Legge n. 150 del 1 ottobre 2024 revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.